

DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2021
398/2021/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CAPITOLO 4 E DEGLI ALLEGATI A.22, A.31, A.26, A.40 E A.69 AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE DI TERNA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1174^a riunione del 28 settembre 2021

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete;
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: Regolamento SOGL);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito: decreto legislativo 231/01);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2020, 202/2020/R/eel, recante l'approvazione delle metodologie inerenti al *Load Frequency Control Block operational agreement* per il blocco Italia ai sensi del regolamento SOGL (di seguito: deliberazione 202/2020/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e in particolare il Capitolo 4 recante le regole per il dispacciamento;

- l'Allegato A.22 al Codice di Rete, recante "Procedura per la selezione delle risorse per la fase di programmazione del MSD";
- l'Allegato A.26 al Codice di Rete, recante "Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di immissione ai sensi della delibera n. 111/06" e "Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo ai sensi della delibera n. 111/06";
- l'Allegato A.31 al Codice di Rete, recante "Procedura per l'individuazione della capacità essenziale di riserva terziaria";
- l'Allegato A.40 al Codice di Rete, recante "Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al banco manovra interrompibili";
- l'Allegato A.69 al Codice di Rete, recante "Criteri di connessione degli impianti di produzione al sistema di difesa di Terna";
- la lettera trasmessa da Terna il 29 luglio 2021, prot. Autorità 30075 (di seguito: lettera del 29 luglio 2021);
- la lettera trasmessa da Terna il 6 agosto 2021, prot. Autorità 31278, come integrata con lettera trasmessa il 22 settembre 2021, prot. Autorità 35275 (di seguito: lettera del 6 agosto 2021).

CONSIDERATO CHE:

- Terna, con lettera del 29 luglio 2021, ha trasmesso all'Autorità una proposta di modifica al Capitolo 4 del Codice di Rete e agli Allegati A.22 (Procedura per la selezione delle risorse per la fase di programmazione del MSD) e A.31 (Procedura per l'individuazione della capacità essenziale di riserva terziaria) del medesimo, corredata dalle risposte formulate dagli operatori nel corso della consultazione;
- per quanto riguarda il Capitolo 4 del Codice di Rete e l'Allegato A.22 al medesimo, le proposte di Terna riguardano essenzialmente:
 - per gli utenti del dispacciamento (di seguito: UdD) delle unità abilitate, la modifica delle tempistiche di comunicazione a Terna di variazioni temporanee dei dati registrati nel GAUDÌ, dell'indisponibilità al servizio di dispacciamento, dei vincoli di energia giornaliera delle unità idroelettriche;
 - per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME), l'indicazione delle tempistiche di comunicazione a Terna delle nomine degli operatori nella "piattaforma di nomina" di cui all'Articolo 31bis dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, prima di ciascuna sottofase di MSD ex-ante;
 - il processo di dimensionamento del fabbisogno di riserva di sostituzione in modo che sia tale da coprire gli sbilanciamenti di ciascun aggregato almeno nel 99% dei periodi orari dell'ultimo anno di esercizio, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento SOGL;
- l'adeguamento del processo di dimensionamento della riserva ai criteri del Regolamento SOGL entrerà in vigore a partire dal 3 ottobre 2021, in linea con quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del *Load Frequency Control Block Operational Agreement* per il blocco Italia approvato con la deliberazione 202/2020/R/eel;

- per quanto riguarda l'Allegato A.31 al Codice di rete, le proposte di Terna riguardano la definizione della capacità essenziale di riserva terziaria pronta, prevedendo che essa sia ottenuta, per ciascun utente del dispacciamento e assetto di funzionamento, tenendo conto dei valori attesi di fabbisogno di riserva pronta a salire dell'aggregato per l'anno successivo (calcolati secondo i criteri definiti nell'Allegato A.22 al Codice di Rete), anziché dei dati storici dell'anno precedente;
- con riferimento alla richiesta di pubblicare entro il 31 ottobre di ciascun anno i risultati del calcolo del fabbisogno di riserva terziaria pronta a salire utilizzato per il calcolo della capacità essenziale per l'anno successivo, formulata dagli operatori nell'ambito della consultazione, Terna si è dichiarata disponibile a pubblicare esplicitamente, a partire dal prossimo anno, i fabbisogni di riserva terziaria pronta definiti giornalmente per il giorno successivo.

CONSIDERATO CHE:

- Terna, con lettera del 6 agosto 2021, ha trasmesso all'Autorità una proposta di modifica al Capitolo 4 del Codice di Rete e all'Allegato A.26 al medesimo, corredata dalle risposte formulate dagli operatori nel corso della consultazione e dalle valutazioni operate dalla medesima Terna in merito ad esse;
- tale proposta di modifica, oltre ad aggiornamenti conseguenti all'evoluzione del quadro normativo e regolatorio nonché ad alcune puntualizzazioni o precisazioni, riguarda essenzialmente l'introduzione di nuovi requisiti di solvibilità che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a soddisfare per la sottoscrizione e la validità del contratto di dispacciamento. In particolare, le modifiche al Codice di Rete proposte consentono di evitare che, a seguito della risoluzione di un contratto di dispacciamento, gli stessi soci/amministratori della società cui è stato risolto il contratto e che hanno lasciato crediti insoluti possano costituire una nuova società e richiedere la sottoscrizione di un nuovo contratto di dispacciamento;
- per le finalità di cui al precedente punto, le modifiche proposte impongono che possano stipulare un contratto per il servizio di dispacciamento con Terna le società che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - i. non siano state titolari di un contratto di dispacciamento risolto per inadempimento;
 - ii. non siano inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna non assistite dalle garanzie prestate, anche a seguito della relativa escussione;
 - iii. non abbiano amministratori in comune con società inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna o con società che siano state titolari di un contratto di dispacciamento con Terna risolto per inadempimento;
 - iv. non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (anche in continuità aziendale) e non si trovino in uno stato di crisi d'impresa o di insolvenza prodromici alla dichiarazione di una delle predette condizioni.

I requisiti di cui alle precedenti lettere i, ii e iii devono essere posseduti anche dalle:

- società controllate, direttamente o indirettamente, dalla società che richiede la sottoscrizione del contratto di dispacciamento;
- società controllanti, direttamente o indirettamente anche in forma congiunta, la società che richiede la sottoscrizione del contratto di dispacciamento e/o collegate a quest’ultima;
- società sottoposte al medesimo controllo, e/o alla medesima direzione e coordinamento, della società che richiede la sottoscrizione del contratto;
- nel caso di mancato rispetto dei requisiti sopra elencati nei punti da i. a iv., il contratto di dispacciamento viene risolto da Terna;
- i requisiti di solvibilità e le loro eventuali variazioni nel tempo (solo se peggiorative) devono essere attestati dall’UdD (nella persona del legale rappresentante o procuratore munito di idonei poteri) con autodichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000;
- le modifiche al contratto di dispacciamento si applicano anche ai contratti già stipulati, per effetto della clausola contrattuale che prevede il recepimento automatico delle modifiche stesse. In merito a tale aspetto non sono state formulate osservazioni, né sono state sollevate eventuali criticità da parte degli operatori nel corso della consultazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- Terna, con la medesima lettera del 6 agosto 2021, ha trasmesso all’Autorità una proposta di modifica degli Allegati A.40 (Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al banco manovra interrompibili - BMI) e A.69 (Criteri di connessione degli impianti di produzione al sistema di difesa di Terna) al Codice di Rete, principalmente con l’obiettivo di introdurre una nuova modalità di collegamento alla rete dati di Terna sia per i siti interrompibili (BMI) sia per gli impianti di produzione asserviti al sistema di difesa tramite l’unità periferica di difesa e monitoraggio (UPDM), alla luce dell’evoluzione tecnologica delle modalità di trasmissione dati nel frattempo intercorsa;
- le proposte di modifica riguardano:
 - la tecnologia utilizzata nei protocolli di trasmissione dei dati (“*Ethernet over MPLS*”), ferma restando la possibilità per l’utente interrompibile o il titolare dell’impianto di produzione di scegliere se adottare la nuova modalità di collegamento o continuare ad utilizzare le attuali modalità;
 - il supporto fisico di trasmissione dei dati (fibra ottica, fibra misto rame, ponte radio, fibra misto mobile);
 - alcune specifiche tecniche dei collegamenti (in termine di banda e velocità di propagazione dei pacchetti, di ridondanza dei collegamenti, di sicurezza dei dati);
 - alcune specifiche di qualità (in termini di disponibilità annua del servizio, tempi di ripristino dei disservizi, procedure di segnalazione dei guasti);

- l'integrazione delle infrastrutture di telecomunicazione per utilizzare una nuova modalità di trasmissione dei dati ai fini del sistema di difesa e utilizzare, in alcuni casi, la medesima infrastruttura anche per la trasmissione dei dati di telecontrollo;
- per gli impianti di produzione asserviti ai sistemi di difesa di Terna, la verifica e certificazione della catena di comando;
- le osservazioni degli operatori a seguito della consultazione sono state generalmente recepite da Terna, ad eccezione di quelle che avrebbero ridotto la sicurezza del sistema, riducendo la qualità della trasmissione dei dati, o i vincoli di certificazione degli apparati, o le ridondanze previste.

RITENUTO CHE:

- le modifiche proposte al Capitolo 4 del Codice di rete e agli Allegati A.22 e A.31 al medesimo, relative alla procedura per la selezione delle risorse per la fase di programmazione del MSD, al dimensionamento del fabbisogno di riserva di sostituzione e alla procedura per l'individuazione della capacità essenziale di riserva terziaria, siano conformi ai requisiti di cui al Regolamento SOGL come dettagliati nel *Load Frequency Control Block operational agreement* relativo al blocco Italia approvato con la deliberazione 202/2020/R/eel e funzionali a un più adeguato dimensionamento della capacità essenziale di riserva terziaria;
- le modifiche proposte da Terna al Capitolo 4 del Codice di Rete e all'Allegato A.26 al medesimo, relative ai contratti di dispacciamento, siano finalizzate a ridurre il rischio di insolvenza degli utenti del dispacciamento, anche nella prospettiva del superamento del servizio di maggior tutela e del conseguente passaggio sul mercato libero di tutti i clienti domestici. Si ritiene altresì opportuno prevedere che, nel caso di contratti in essere, le modifiche relative ai requisiti di solvibilità trovino applicazione decorsi almeno tre mesi dalla data di pubblicazione, da parte di Terna, della nuova versione del Capitolo 4 del Codice di Rete e dell'Allegato A.26 al medesimo, al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove previsioni;
- le modifiche proposte agli Allegati A.40 e A.69 al Codice di rete, relative alle modalità di collegamento alla rete dati di Terna sia per i siti interrompibili sia per gli impianti di produzione asserviti al sistema di difesa, siano finalizzate al miglioramento tecnologico e della sicurezza;
- Terna abbia dato adeguata evidenza delle finalità delle modifiche proposte, nonché delle motivazioni per il recepimento o il rifiuto delle osservazioni pervenute durante la consultazione;
- sia pertanto opportuno approvare le modifiche del Capitolo 4 del Codice di Rete e degli Allegati A.22, A.31, A.26, A.40 e A.69 al medesimo, come trasmesse da Terna con le lettere del 29 luglio 2021 e del 6 agosto 2021

DELIBERA

1. di approvare le modifiche del Capitolo 4 del Codice di Rete e degli Allegati A.22, A.31, A.26, A.40 e A.69 al medesimo, come trasmesse da Terna S.p.A. con le lettere del 29 luglio 2021 e del 6 agosto 2021;
2. di prevedere che, nel caso di contratti di dispacciamento in essere, le modifiche relative ai requisiti di solvibilità trovino applicazione decorsi almeno tre mesi dalla data di pubblicazione, da parte di Terna, della nuova versione del Capitolo 4 del Codice di Rete e dell'Allegato A.26 al medesimo, al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove previsioni;
3. di trasmettere la presente deliberazione a Terna S.p.A. e al Ministero della Transizione Ecologica;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini